

Al Direttore Generale (ospedale o ASL, ULSS, ASST o come si chiama localmente)
Al Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di
e p.c. Al Direttore Dipartimento Salute Mentale di (...)
Al Difensore Civico Regionale ex art 2 legge 8 marzo 2017, n. 24

oggetto: violazione diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei Servizi per le Dipendenze e conseguente esercizio della medicina in difformità dalle regole deontologiche

In merito a quanto in oggetto segnalo quanto segue. In data (...) chiesi di essere preso in carico dal SERT di (..) in quanto più funzionale alle mie esigenze. Alla mia richiesta è stato però opposto un diniego motivato con la necessità di rispettare la *“competenza territoriale”*.

Tutto in contrasto con la [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* che all'articolo 19, assicura ai cittadini *“il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari”*. Tali principi sono pienamente confermati dal [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#) e da tutte le successive modifiche oltre che da una costante giurisprudenza. Per le persone con problemi di dipendenza invece [il Decreto Presidente della Repubblica \(DPR\) 9 ottobre 1990, n. 309](#) *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.”* definisce all'art.116 quale livello essenziale delle prestazioni *“la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze”* mentre l'art. 120 della stessa norma riconosce agli stessi cittadini la facoltà di essere presi in carico in completo anonimato quindi necessariamente indipendentemente da qualsiasi requisito di residenza anagrafica. Quanto a eventuali limiti organizzativi rilevo che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute innanzi tutto come *“fondamentale diritto dell'individuo”* e solo in secondo luogo come *“interesse della collettività”*. In questo campo, quindi, di regola, sono le scelte organizzative a dover essere subordinate al rispetto dei diritti individuali e non i diritti dell'individuo a dover essere sacrificati a scelte organizzative. Anche l'eventuale pretesa, da qualcuno avanzata, di imporre ad una persona un medico e un luogo di cura obbligato *“per il suo bene”*, oltre ad essere estranea al dettato legislativo, dimostrerebbe un sorprendente paternalismo che, per essere riservato solo a cittadini che si rivolgono ai SERT, non potrebbe non far sorgere il sospetto di una ingiustificabile discriminazione. Tale discriminazione è tanto più inaccettabile in quanto l'art. 120 del citato DPR 309 esplicita ancora più chiaramente la volontà del Parlamento di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso a questi servizi senza alcun vincolo territoriale, prevedendo, su semplice richiesta dell'interessato, la presa in carico anche a prescindere dall'identificazione: *“Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.”* (comma 6) Osservo infine che la presa in carico da me richiesta è strettamente collegata ad una terapia medica. La negazione del concreto diritto alla scelta del medico contrasta anche con il Codice di Deontologia Medica (al quale, in base all'art.3, devono attenersi anche i medici dipendenti pubblici) che ribadisce all'articolo 27 che *“La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.”*

Tutto ciò considerato, dando per scontato che nessuno voglia sostenere che un diritto fondamentale del cittadino dipenda dal fatto di pagare la visita in regime di libera professione, chiedo pertanto che mi venga esplicitato per iscritto:

1. in base a quali norme a me ignote l'ASL (o come si chiama localmente) di ... imponga limiti territoriali, non previsti dalle leggi citate, all'accesso al SERT pubblico;
2. come tali eventuali norme risultino compatibili con le norme sopracitate e con i fondamenti dell'esercizio della professione medica;
3. se tali norme non esistono quali provvedimenti il servizio diretto dalla S.V. intenda attuare e in quali tempi per rendere effettivo il mio diritto costituzionale alla libertà di scelta.